



## Istruzioni sintetiche riguardanti l'art. 8a OPSP

### ***Obbligo di notificazione in rapporto a materiale bellico ai sensi della LMB o a beni ai sensi della LBDI.***

#### **Contesto**

Le esportazioni di beni sono spesso associate a determinate prestazioni di servizi a favore delle forze armate o di sicurezza. Tra queste rientrano prestazioni nel **campo del sostegno logistico**, quali la manutenzione e la riparazione dei beni esportati, ma anche **attività di consulenza o formazione** che vengono svolte a scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo di un bene, o le attività di consulenza o formazione che sono di norma connesse a un bene immateriale soggetto a un controllo all'esportazione, compreso il know how e i relativi diritti ai sensi della LMB.

#### **Disposizioni d'eccezione in base all'art. 8a OPSP**

- Se un'impresa esporta materiale bellico conformemente alla LMB, o dei beni conformemente alla LBDI, e fornisce dei **lavori di manutenzione o di riparazione** strettamente connessi a tale materiale e a tali beni, l'esecuzione di queste prestazioni non è sottoposta all'obbligo di notificazione, purché l'esportazione sia lecita al momento dello svolgimento dell'attività prevista.
- Se un'impresa esporta materiale bellico conformemente alla LMB, o dei beni conformemente alla LBDI, e fornisce **attività di consulenza e formazione relative alla manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo** strettamente connesse a tale materiale e a tali beni, l'esecuzione di queste prestazioni non è sottoposta all'obbligo di notificazione, purché l'esportazione sia lecita al momento dello svolgimento dell'attività prevista.
- Se un'impresa effettua il trasferimento di un bene immateriale soggetto a un controllo all'esportazione, compreso il know how e i relativi diritti ai sensi della LMB, e fornisce **attività di consulenza e formazione relative alla manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo** strettamente connesse a tale bene, l'esecuzione di queste prestazioni non è sottoposta all'obbligo di notificazione, purché il trasferimento sia lecito al momento dello svolgimento dell'attività prevista.

È **responsabilità dell'impresa** che presenta la domanda **verificare se è presente la stretta relazione** richiesta **tra la prestazione in questione e l'esportazione**. In caso di dubbio chiarisca la situazione contattando la SECO, che a sua volta può consultare l'autorità responsabile presso il DFAE dell'applicazione della LPSP.

In merito alla questione della **liceità dell'esportazione al momento dello svolgimento dell'attività**, va osservato quanto segue: fino a quando è disponibile un'autorizzazione valida, la fornitura di una prestazione correlata ai sensi dell'articolo 8a è in quanto tale lecita. Se non è più disponibile un'autorizzazione di esportazione valida (p. es. perché non vengono più esportate merci dalla Svizzera), o se l'esportazione non richiede un'autorizzazione, spetta all'impresa chiarire se l'esportazione sarebbe ancora lecita, se necessario in contatto con la SECO. Per quanto riguarda il momento dell'esercizio dell'attività, è **decisivo quando quest'ultima ha inizio**. Tuttavia, nel **caso di attività pluriennali** occorre verificare regolarmente se l'esportazione dei beni sarebbe ancora lecita. Ciò vale in particolare se le circostanze sono cambiate in maniera significativa.

**ATTENZIONE:** l'art. 8a OPSP non prevede eccezioni nel caso in cui l'impresa intende effettuare un'attività che costituisce un sostegno operativo a forze armate o di sicurezza ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 OPSP. Si è in presenza di un sostegno operativo quando la prestazione è fornita a favore di forze armate o di sicurezza in relazione con i loro compiti principali e nel quadro di interventi in corso o pianificati. Per questi casi è mantenuto l'obbligo di notificazione in base alla LPSP.

Per un'illustrazione del processo può fare riferimento al seguente diagramma:

